

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1534

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANTOVANO, COSTA e RUGGERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2007

Istituzione di una zona franca a Lecce

ONOREVOLI SENATORI. - La concessione di franchigie doganali è un istituto antico, risalente al XVI secolo; in Italia già nel 1547 era porto franco la città di Livorno e via via tale regime fu esteso alle principali città marinare: Ancona, Venezia, Trieste, Genova, Civitavecchia e Messina. Una diffusione anche più ampia esso ebbe nel resto dell'Europa, in particolare nei porti del Nord; era porto franco pure la città di Marsiglia.

A partire dalla metà degli anni 1960, con la costituzione delle Comunità europee, il regime di franchigia è stato assoggettato a una normativa sopranazionale, la cui evoluzione può sintetizzarsi in due principi:

a) uniformità di regolamentazione, con conseguente cessione da parte degli Stati nazionali di gran parte delle competenze in materia;

b) impermeabilità tra zona franca e territorio circostante, allo scopo di impedire il già rilevante peso delle frodi comunitarie.

Le restrizioni comunitarie hanno di fatto reso inoperanti quasi tutte le zone franche istituite nel nostro Paese; rispetto a quelle originariamente operanti a Napoli, Genova, Venezia, Brindisi, Trieste e Messina (quest'ultima istituita con legge 15 marzo 1951, n. 191), sono effettivamente funzionanti solo Venezia e Trieste. Negli ultimi anni si è, tuttavia, registrata una inversione di tendenza e la creazione di zone franche urbane è sempre più spesso individuata come strumento di possibile sviluppo delle aree economicamente depresse. Con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, la regione Sardegna ha avuto la possibilità di rendere operante l'articolo 12 del proprio Statuto, relativo alla istituzione di porti franchi sul proprio territorio in ben sei aree, e ancor più

di recente la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), all'articolo 1, commi 340 e 341, ha istituito «nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento» al fine di «favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli».

Lecce e il suo *hinterland* non costituiscono certamente «area degradata», ma tale qualifica, nelle richiamate disposizioni dell'ultima legge finanziaria, non è escludente, né d'altra parte può applicarsi alle «zone franche» già individuate e costituite in Sardegna. Il capoluogo del Salento ha le caratteristiche per diventare «punto franco» o «zona franca», riproponendo un modello che in altre parti del mondo ha portato in breve tempo intensi ritmi di sviluppo grazie anche al contributo offerto da importanti investitori stranieri. Si tratta di un'area geograficamente limitata, da porre al di fuori del regime doganale, cui si applica una disciplina speciale ed in cui è possibile introdurre e facilitare la compravendita di merci con l'esenzione di alcune imposte e dove i cittadini, di qualunque nazionalità, possono esercitare il commercio, traendo vantaggio da semplificazioni fiscali e amministrative.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce la zona franca industriale del comprensorio di Lecce, richiamando la normativa comunitaria di riferimento. La proposta in merito alla delimitazione spetta alla regione Puglia.

L'articolo 2 contiene disposizioni per la costituzione della società di gestione dell'area della zona franca. La normativa comunitaria sul punto lascia ampia libertà alle norme sussidiarie dei singoli Stati membri. Si è optato per la costituzione di una società inizialmente formata da azionisti pubblici (comune, regione, Ministero dell'economia e delle finanze), ma si è prevista come possibile una successiva privatizzazione. Fra i compiti della società particolare significato hanno le previsioni della lettera *d*) del comma 2, relativa all'ammissione di lavorazioni industriali, rispetto alle quali spetta alla società non solo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, ma anche una funzione di selezione in base ai cri-

teri dettati dal comma 3 (impatto occupazionale, modernità delle tecnologie, tutela ambientale); la lettera *h*) si occupa del controllo e della omogeneizzazione delle procedure di controllo comunitarie.

L'articolo 3 indica quali sono le agevolazioni per le imprese autorizzate a operare nella zona franca; fra esse, il differimento di centottanta giorni del pagamento dei diritti doganali, un'imposta forfettaria sul reddito pari al 12 per cento e la completa detassazione degli utili reinvestiti nella zona franca per un periodo di venti anni.

Infine, l'articolo 4 quantifica in 300.000 euro l'onere a carico dello Stato derivante dall'attuazione della legge per il triennio 2007-2009.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del predetto regolamento, è autorizzata la istituzione di una zona franca industriale, artigianale e turistica nell'area del comune di Lecce.

2. Alla delimitazione della zona franca di cui al comma 1 si provvede su proposta della regione Puglia, sentito il parere del comune di Lecce, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dello sviluppo economico e del commercio internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione costituisce titolo per la modifica al piano urbanistico generale del comune di Lecce. Le eventuali modifiche alla delimitazione sono adottate con la medesima procedura.

Art. 2.

(Società di gestione)

1. La regione Puglia, il comune di Lecce e il Ministero dell'economia e delle finanze costituiscono in quote paritarie una società per azioni cui sono demandati i compiti di indirizzo, di governo e di controllo della zona franca di cui all'articolo 1. Decorsi cin-

que anni dalla costituzione della società, è consentita la modifica della composizione delle quote e l'ingresso di privati nel capitale sociale.

2. Spettano alla società di cui al comma 1 le seguenti funzioni:

a) la verifica della compatibilità di quanto previsto alle lettere da *b)* ad *h)* con l'equilibrio ambientale della zona;

b) l'autorizzazione sulle richieste di insediamento di imprese e di realizzazione di immobili nella zona franca da parte di imprese e società;

c) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese o società autorizzate;

d) la verifica della compatibilità delle attività ammesse con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia;

e) la costituzione di società miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;

f) la stipula di convenzioni con imprese o enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;

g) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della zona franca;

h) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

3. Costituiscono criteri preferenziali per le attività di cui alla lettera *d)* del comma 2 la tutela ambientale, l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie.

Art. 3.

(Disposizioni agevolative per le imprese)

1. Le imprese aventi sede in uno stato membro dell'Unione europea, operanti nella zona franca di cui all'articolo 1, accedono ai benefici ed alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale per le aziende esportatrici, ai benefici e alle agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo del Mezzogiorno e di incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile, oltre che alle agevolazioni che potranno essere previste dalla regione Puglia, dalla provincia di Lecce e dai comuni compresi nell'area delimitata ai sensi dell'articolo 1.

2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale comunitario è consentito il differimento fino a centottanta giorni del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte dirette.

3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente nella zona franca è applicata un'imposta forfettaria sul reddito pari al 12 per cento del reddito complessivo da esse prodotto.

4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di venti anni.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000 per il triennio 2007-2009, sotto forma di maggiori trasferimenti dello Stato in favore della regione Puglia. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

